



**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

Prot. n **23423/22**

Cremona, lì 8/7/2022

Spett.le

Hill-Rom Spa

**OGGETTO:** Decreto del 2/11/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 di "Abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" - **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di letti elettrici**

**CIG: 931676340C**

**CUP: I18I2000400001**

**PREMESSA**

L'ASST di Cremona, in qualità di soggetto attuatore, così come individuato con ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 ottobre 2020, intende procedere all'assegnazione dei prodotti in oggetto e di seguito dettagliati, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano di riordino della rete ospedaliera di cui alla DGR X/3264/2020 e s.m.i. mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con invito a fornitori abilitati all'elenco messo a disposizione dalla Struttura Commissariale.

Per l'espletamento della presente procedura l'ASST di Cremona si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (di seguito indicato per brevità semplicemente come Sistema).

La descrizione del Sistema e della Piattaforma su cui si basa nonché le specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" e altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (selezionare "Strumenti di supporto" - "Guide per le imprese" - "Piattaforma Sintel").

**ART. 1 - OGGETTO**

Questa ASST intende procedere all'assegnazione della fornitura, **in lotto unico e indivisibile, di:**

**n. 16 letti elettrici PROGRESSA PULMONARY PRO875 del fornitore HILL-ROM SPA**

così come individuati dal RUP Ing. Marco Cavecchi – Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica dell'ASST di Cremona- nell'ambito dell'Elenco disponibile sulla piattaforma Invitalia Spa.

L'operatore economico dovrà garantire la fornitura delle apparecchiature/dispositivi, gli standard tecnico-qualitativi ed i medesimi servizi (es: posa in opera, installazione, collaudo, formazione, garanzia, assistenza tecnica) così come inseriti negli elenchi approvati dal Commissario Straordinario.

**Il valore complessivo posto a base d'asta della presente fornitura è di € 217.860,00 IVA ESC.**

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

**Si precisa che saranno accettate solo offerte pari o in ribasso rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta.**

Nel formulare l'offerta l'Operatore Economico deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'Iva, tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio.

Nell'importo sopra indicato si riterranno comunque compensate anche tutte le maggiori spese che la Ditta aggiudicataria dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali previsti a carico della stessa nella presente lettera di invito o comunque richiamati dalla stessa.

La fornitura oggetto della presente procedura non prevede, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, oneri per la sicurezza da interferenze.

**ART. 2 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta e la relativa documentazione a corredo dovranno essere trasmesse ON-LINE, tramite Piattaforma "SINTEL", entro e non oltre il giorno:

**VENERDI 22 LUGLIO 2022 ORE 14:00**

Per procedere con la presentazione dell'offerta, la Ditta dovrà:

- 1) inserire il valore totale dell'offerta IVA esclusa nell'apposito campo "Offerta economica".
- 2) Inserire, nell'apposito campo denominato "Documentazione offerta", in un'unica cartella .zip i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o procuratore munito di appositi poteri:
  - Dettaglio dell'offerta economica, secondo il fac-simile allegato alla presente, (*si veda all.1*);
  - Dichiarazione d'impegno, allegata alla presente (*si veda all.2*)
  - Copia firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente (*si veda all.3*);
  - Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) allegato alla presente Lettera di Invito, per presa visione ed accettazione delle disposizioni in esso contenute, (*si veda all.4*)
  - Copia del documento comprovante l'effettivo versamento della contribuzione a favore dell'ANAC

**Dovranno essere firmati digitalmente esclusivamente i singoli file e non la cartella compressa.**

**ART. 3 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto ammonta ad € 20,00.

Le istruzioni operative relative al pagamento della contribuzione sono consultabili sul sito internet dell'ANAC.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

**ART. 4 - AGGIUDICAZIONE**

L'operatore economico sarà tenuto ad offrire il "miglior prezzo praticato".

L'aggiudicazione avverrà previa verifica di idoneità dell'offerta.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno dell'ASST di Cremona sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché all'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative. È comunque fatto salvo, da parte dell'ASST di Cremona, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione è riservata all'ASST di Cremona e pertanto il presente invito non impegna l'amministrazione stessa che è quindi libera di aggiudicare o meno.

**ART. 5 - CONDIZIONI FORNITURA**

Le condizioni di fornitura sono descritte nell'offerta presentata da codeste Spett.li Ditte e pubblicate negli Elenchi di Invitalia Spa e specificate altresì nelle Linee Guida del Commissario Straordinario. Ad integrazione si elencano le seguenti specifiche:

- **Consegna e collaudo**

La consegna può avvenire solo a fronte di apposito ordinativo da parte dell'ASST. L'aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti entro 15 giorni solari dalla data dell'ordine.

Ai fini del collaudo il fornitore dovrà contattare il Responsabile Servizio Ingegneria Clinica – Ing. Marco Cavecchi (marco.cavecchi@asst-cremona.it tel: 0372405534) e consegnare, a proprie spese e rischio, le merci oggetto della presente presso il Magazzino Economale dell'Azienda e precisamente - Ospedale di Cremona, Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona salva diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento indicati. In caso di esito sfavorevole del collaudo per la mancata corrispondenza con quanto richiesto nel presente capitolato e quanto offerto in sede di gara, la merce dovrà essere sostituita entro il termine indicato.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco.

- **Difetti e imperfezioni**

La merce che non risultasse conforme alla qualità, tipo, specie, marca, e tutte le caratteristiche previste negli elenchi approvati dalla struttura commissariale sarà respinta dall'Azienda e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa; lo stesso vale anche qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La dichiarazione della presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

- **Garanzia**

I prodotti offerti devono essere coperti da garanzia full risk, alle condizioni specificate nell'offerta formulata a Invitalia Spa.

- **Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario è tenuto a depositare idonea garanzia dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST di Cremona.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema polizza di cui Allegato A – Schemi tipo del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31, così come previsto dalle citate Linee Guida del Commissario Straordinario.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

La garanzia ha validità fino al termine di esecuzione delle prestazioni e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASST, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'ASST ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

- **Penali**

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali e, in particolare, di ritardo nella consegna, il RUP di questa ASST provvederà ad applicare una penale giornaliera, nella misura dell'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del dieci per cento (10%) dello stesso importo contrattuale. In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale variabile tra l'1% e il 10% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze. Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte da questa ASST o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite. L'applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante emissione di nota di addebito da parte dell'Azienda nei confronti del fornitore.

- **Sospensione o decadenza e cancellazione dall'Elenco del Fornitore**

In caso di sospensione o decadenza e cancellazione dall'Elenco del Fornitore, anche a seguito dell'esito negativo della verifica dei requisiti ex articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto in essere sarà risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno arrecato ed il pagamento delle prestazioni correttamente seguite con riferimento alle attrezzature collaudate con esito positivo.

- **Contratto**

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi dell'ASST di Cremona.

La stipula avverrà, in linea di massima, entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. È facoltà dell'ASST di Cremona procedere alla stipula anticipata del contratto nel caso in cui ricorrano ragioni d'urgenza. Tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

- **Pagamenti**

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nella presente lettera d'invito e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, le Aziende corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale nonché di ogni onere connesso all'esecuzione della fornitura con le modalità previste.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

- **Fatturazione**

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

I pagamenti avverranno di norma entro 30 giorni dalla data di avvenuta effettuazione con esito positivo del collaudo.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST di Cremona devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio, così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it): **UFDXLU**

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero di DDT per i beni.

L'ASST di Cremona non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità della prestazione, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.78 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo>	'DMX', con X= [1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014) Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti



**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

<Riferimento amministrazione>	all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0  Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria
-------------------------------	--

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08/02/2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8, del decreto legge 19/06/2015 n. 78, come modificato dall'art.1, comma 557, della legge 30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

- **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Fermo quanto stabilito dall'art. 106, co. 13, del Codice dei Contratti recante "Cessione dei crediti derivanti dal contratto", è fatto divieto per i FORNITORI di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale autorizzazione espressa dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario di tali obblighi il SOGGETTO ATTUATORE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto

## **ART. 6 - NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (DGR Lombardia n. XI/5408 del 25/10/2021)**

**6.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti** L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

**Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016:** << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

**Comma 1, art.3, l. 136/2010:** <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,(...)>>.

**Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016:** <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

**6.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

**Comma 9, art.3, l. 136/2010:** <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

**6.3 – Informazioni da trasmettere alla stazione appaltante**

Qualora nel momento della sottoscrizione del contratto sia completamente operativa la piattaforma T&T di cui alla DGR Lombardia n.XI/5408 del 25/10/2021, l'aggiudicatario sarà tenuto all'utilizzo della stessa per la trasmissione di tutte le informazioni relative a ciascun eventuale subcontratto.

In ogni caso, nelle more di detta operatività, l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi informativi richiamati al precedente punto 9.1

**6.4 – Sanzioni**

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

Il mancato invio alla stazione appaltante delle informazioni dovute (o la mancata compilazione della SCHEDA T&T quanto attiva) da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

L'omessa trasmissione dei dati (o l'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quando attiva) è equiparato al caso della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti e di applicare nei confronti dell'affidante e dell'affidatario:

- una penale ciascuno da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio delle informazioni (o della SCHEDA T&T quando attiva), l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

**ART. 7 – CODICE ETICO - PATTO D'INTEGRITÀ****Codice etico e codice comportamentale**

In ottemperanza all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle linee guida emanate dall'ANAC, l'ASST di Cremona ha adottato un proprio Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico, rivolto a tutti i dipendenti dell'Azienda nonché, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda..

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del "Codice di comportamento per il personale e Codice Etico dell'ASST di Cremona" pubblicato sul sito [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) - (sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali) e di accettare le regole e i principi in esso espressi rimanendo indenne l'Azienda da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto.

Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione di impegno" allegato alla presente. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'ASST potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno e costituirà causa di risoluzione del contratto.

**Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale**

Con DGR n. XI/1751 del 17/06/2019 è stato approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'all. A1 alla l. r. 27 dicembre 2006 n. 30" che, tra l'altro, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni Aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il concorrente che presenta offerta:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere da parte dei propri subappaltatori e subaffidatari il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di



**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

integrità e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e subaffidatari è causa di risoluzione del contratto;

c) prende atto altresì che la violazione del Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.5 del medesimo e segnatamente:

- 1) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- 2) qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione definitiva. L'amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione contrattuale qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d. lgs. 104/2010;
- 3) è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

Il Patto di integrità è allegato alla presente e deve essere presentato, **firmato** digitalmente per presa visione e accettazione, a completamento della documentazione richiesta

**ART. 8 – TRATTAMENTO DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA****Trattamento dati**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento “Informativa Privacy” allegato alla presente.

**Obbligo di riservatezza**

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire l'ASST di Cremona rispetto alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale che interverrà a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura. Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti delle Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

L'aggiudicatario si assume tale responsabilità e manleva l'Azienda rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione effettuata dal personale impiegato nel servizio e assumere tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che in tal senso dovessero emergere.

L'ASST di Cremona assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

**ART. 9 – FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie in fase di esecuzione, il Foro competente per l'ASST di Cremona è quello di Cremona. Nelle more di un eventuale giudizio il fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura. In caso contrario l'Azienda si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Per qualsiasi controversia in merito alla gestione dell'Elenco dei fornitori, il Foro competente è quello di Roma.

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA****ART. 10 – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA**

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente procedura possono essere presentate per mezzo della funzione “comunicazioni della procedura” presente sulla Piattaforma Sintel, entro 6 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) all'interno della procedura. A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.

**ART. 10 – AVVERTENZE**

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione e/o annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle ditte concorrenti.

L'ASST di Cremona si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

Si ricorda che l'ASST di Cremona è estranea ad ogni problematica relativa all'uso della piattaforma Sintel di cui essa stessa è utente e che, in caso di necessità di supporto tecnico e operativo relativi alla piattaforma stessa e/o per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti 800 116 738, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, sabato dalle 8:00 alle 14:00

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d'invito si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi. Per la fase di esecuzione del contratto a quanto stabilito in merito dal codice civile.

**IL DIRETTORE**

**UOC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

Dott.ssa Susanna Aschedamini

Allegati:

- FAC-SIMILE Dettaglio offerta economica
- Dichiarazione d'impegno
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019
- Informativa privacy

Referente pratica: Dr. Corrado Gozzetti 0372 405502